



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune

il **16 APR 2013** N. **146** e vi resterà 15 giorni

consecutivi fino al **- 1 MAG 2013**

Li **16 APR 2013**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **13** del **27 marzo 2013**

OGGETTO: Presa d'atto della pronuncia della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n.27/PRSP/2013, resa ai sensi dell'art.1, comma 168, legge n. 266/2005 - rendiconto 2010.

Addì **27 marzo 2013**, alle ore 08,30 col prosieguo, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del geom. Carlo NARDULLI e con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio DE CARLO.

☐ All'appello nominale risultano (P = presente; A = assente):

☐ All'inizio della trattazione dell'argomento risultano (P = presente; A = assente):

Giovanni GUGLIOTTI	Sindaco	P			
Annibale CASSANO	Consigliere	P	Giovanni PRENNA	Consigliere	P
Maurizio CRISTINI	Consigliere	P	Giuseppe Fiore ROCHIRA	Consigliere	P
Michele D'AMBROSIO	Consigliere	P	Walter ROCHIRA	Consigliere	P
Marisa DESCRIVO	Consigliere	P	Leonardo RUBINO	Consigliere	A
Stefano IGNAZZI	Consigliere	A	Cosimo SCARATI	Consigliere	A
Rocco Vito LORETO	Consigliere	A	Tommaso TRIA	Consigliere	P
Carlo NARDULLI	Consigliere	P	Carmela TROVISI	Consigliere	P
Vito PERRONE	Consigliere	P	Girolama Simonetta TUCCI	Consigliere	P

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 04

All'appello nominale, disposto dal Presidente ed a cura del Segretario Generale, risultano presenti n. 13 Consiglieri Comunali.

Assenti i cons.: Ignazzi, Loreto, Rubino e Scarati,

Successivamente entrano i cons. Loreto e Ignazzi e si allontana il cons. Rochira G. Presenti 14 consiglieri.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed aperta la discussione sull'unico punto all'ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco Avv. Giovanni Gugliotti.

Premesso che:

- l'art. 1, commi 166 e seg., della Legge 23/12/2005, n. 266, stabilisce che la Corte dei Conti definisce i criteri e le linee guida cui debbono attenersi gli Organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione da trasmettere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione;
 - a seguito dell'esame del rendiconto 2010 approvato dal Consiglio Comunale giusta D.C.C. n. 36 dell'11.10.2011 e del successivo invio da parte dell'Organo di Revisione contabile del relativo questionario alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, il Sindaco veniva convocato dalla predetta Sezione regionale di controllo all'udienza dell'11.12.2012, giusta lettera assunta al prot. com.le n. 26366 del 16.11.2012, **allegato n. 1**), per l'esame e la pronuncia ex art. 1 commi 166 e seg. L. n. 266/05, con facoltà d'inviare brevi memorie e documentazione;
 - con lettera, a firma del Sindaco, prot. n. 27902 del 5.12.2012, **allegato n. 2**), in riferimento alla convocazione suddetta, veniva rappresentato quanto di seguito trascritto sulla base delle informazioni e dei documenti forniti dal Servizio finanziario:
 - "a) circa la tardiva approvazione del rendiconto 2010, l'Amministrazione in carica dal mese di maggio scorso fa ammenda del ritardo e s'impegna a rispettare il termine di legge del 30.4, dando atto dell'importanza dell'adempimento per quanto rilevato da codesta rispettabile Corte;
 - b) circa la mancata regolarizzazione del pignoramento di euro 31.793,12, questa è dovuta all'atteggiamento del tesoriere dei conti che, in passato, non ha consentito la regolarizzazione successiva all'anno in cui ciò doveva avvenire. Pur tuttavia, con l'allegata nota prot. n. 27221 del 27/11/2012, quest'Amministrazione, a seguito del rilievo svolto da codesta rispettabile Corte, ha intimato di accettare l'emissione dei mandati a regolarizzazione, come già fatto in esercizi precedenti in competenza con imputazione a residui come giusto che sia (ALLEGATO A);
 - c) circa il mancato invio alla Procura contabile del d.f.b. 2010, si assicura che con nota prot. n. 27314 del 28/11/2012, la documentazione del caso è stata trasmessa (ALLEGATO B);
 - d) circa il riconoscimento di d.f.b. ex art. 194, comma 1, lett. e) T.U.O.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m., si assicura che con le seguenti note e direttive, che si allegano, sia il Segretario generale che il collegio dei revisori hanno impartito le doverose indicazioni agli Uffici:
Segretario generale prot. nn. 21238 del 19.9.2012, n. 23342 dell'11.10.2012 e n. 26000 del 13.11.2012 (ALLEGATI C-D-E); Collegio dei revisori dei conti prot. n. 26739 del 21.11.2012 (ALLEGATO F).
- Pertanto, è impegno serio e concreto di quest'Amministrazione in carica di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla Corte in materia di d.f.b.
Con l'auspicio che quanto sopra evidenziato ed allegato possa fornire le dovute risposte a codesta rispettabile Corte, s'invisano distinti saluti."

DATO ATTO che:

- all'adunanza pubblica dell'11.12.2012, presso la Corte dei Conti, sez. di controllo di Bari partecipavano il Sindaco, Avv. Giovanni Gugliotti, il Segretario generale, dott. Eugenio De Carlo, e la Responsabile del Servizio finanziario nell'anno 2010, dott.ssa Francesca Capriulo;
- la Sezione regionale di controllo ha adottato la deliberazione in oggetto, trasmessa con lettera prot. n. 000459 del 20.2.2013 ed acquisita al protocollo comunale al n. 4893 del 1.3.2013, allegato n. 3), per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale sono stati sollevati rilievi circa i seguenti aspetti:
 - a) ritardo nell'approvazione del rendiconto 2010;
 - b) disallineamento tra il conto del tesoriere e le scritture contabili dell'Ente relativamente ad un importo di € 31.793,12, dovuta al ritardo nella regolarizzazione di vari pignoramenti;
 - c) debiti fuori bilancio di rilevante ammontare e assunti in violazione delle regole giuscontabili, precisamente pari ad € 279.752,71 ai sensi del comma 1 lett. e) dell'art. 194, comma 1, T.U.O.E.L. d.lgs. n. 267/00, per l'acquisizione di beni e servizi illegittimamente ordinati rispetto alla normativa contabile sugli impegni di spesa, con la precisazione del mancato invio alla competente Procura contabile, ai sensi dell'art. 23 comma 5, legge n. 289/2002, di due deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio e precisamente la n. 35 e la n. 51 del 2010.

Tanto premesso

RITENUTO, pertanto, necessario adottare apposita deliberazione che, da un lato, prenda atto della predetta pronuncia della Sezione Regionale di controllo e che, dall'altro, individui le misure correttive per il presente e futuro agire dell'Amministrazione e della tecno-struttura comunale, da comunicare alla predetta Sezione Regionale;

VISTO il parere preventivo di regolarità tecnica espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.E.L. di cui al d.lgs. 267/2000: favorevole

Capo Area II

Michele Galasso



VISTI:

- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge 266/2005 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità.

Uditi gli interventi di cui all'allegato resoconto di seduta.

Per quanto sopra esposto, con la seguente votazione, resa in forma palese per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

presenti : 14 cons.
votanti : 14 cons.
favorevoli : 10 cons.
contrari : 04 cons. (Loreto, Cristini, Ignazzi, D'Ambrosio)
astenuti : -----

DELIBERA

- 1) di prendere atto di quanto in premessa esposto e richiamato nonché degli allegati sub nn. 1,2 e 3, il tutto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di adottare le seguenti misure correttive in relazione della pronuncia emessa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, emessa ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della L. n. 266/2005, adottata con deliberazione n. 27/PRSP/2013:
 - A. quanto all'approvazione del rendiconto di gestione entro il termine di legge :**
 - a) d'impegnare l'Amministrazione e gli Uffici comunali competenti di provvedere all'approvazione dei rendiconti di gestione entro il termine di legge, avviando per tempo tutte le attività prodromiche da parte degli Uffici affinché l'importante adempimento

comunalì per quanto di rispettiva competenza con l'apposizione sulla proposta di deliberazione dei pareri ex art. 49 T.U. cit., avrà la responsabilità di:

- a. *riscontrare e dimostrare che il debito rientra in una delle fattispecie tipizzate dall'art. 194 del T.U.O.E.L.*;
- b. *accertare e documentare puntualmente se ed in che misura sussistano i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento*;
- c. *accertare, conseguentemente, se vi sia una parte del debito non sorretta da entrambi questi presupposti, e dunque non riconoscibile*;
- d. *accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità da parte di amministratori, funzionari e/o dipendenti*;
- e. *ricondere l'obbligazione all'interno della contabilità e del sistema di bilancio dell'ente*;
- f. *individuare le risorse per il finanziamento*;

c4) di dare atto che eventuali violazioni delle regole giuscontabili di spesa e di buona amministrazione, determinano, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.O.E.L. d.lgs. n. 267/00, la costituzione del rapporto obbligatorio, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, mentre per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni;

c5) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio comporterà l'obbligatorio invio degli atti alla Procura contabile regionale, a norma dell'art. 23, comma 5. L. 289/2001, per l'accertamento di eventuali responsabilità in merito;

3) di trasmettere il presente atto, in ossequio alla pronuncia in oggetto, oltre che alla Corte dei conti, sez. giur. di controllo della Puglia, via Matteotti - Bari, ai seguenti Organi ed Uffici, per quanto, rispettivamente, d'interesse e di competenza:

- *Sindaco*
- *Assessori*
- *Segretario Generale*
- *Organo di revisione economico-finanziaria del Comune*
- *Tesoriere comunale*
- *N.I.V.*
- *Capi Area.*

Quindi, con successiva e separata votazione di seguito riportata, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c., T.U.O.E.L. d.lgs. n. 267/00, stante l'urgenza in merito :

<i>presenti :</i>	14 cons.
<i>votanti :</i>	14 cons.
<i>favorevoli :</i>	10 cons.
<i>contrari :</i>	04 cons. (Loreto, Cristini, Ignazzi, D'Ambrosio)
<i>astenuti :</i>	-----

alle ore 11,05, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.



Indice

- 1) Convocazione Corte dei conti – sez. controllo prot. com.le n. 26366 del 16.11.2012;
- 2) Lettera del Sindaco prot. n. 27902 del 5.12.2012 ed allegati:
 - prot. n 27221 del 27/11/2012 – lettera Segretario generale verso Banco Napoli (acclusi : lettera Settore finanziario prot. n. 28834 del 30.11.2009, lettera del Banco di Napoli dell'1.12.2009 e lettera del Settore finanziario prot. n. 29133 del 2.12.2009)
 - nota prot. n 27314 del 28/11/2012 – lettera del Segretario generale alla Procura regionale Corte dei conti – Trasmissione deliberazioni nn. 35 e 51/2010
 - prot. n. 21238 del 19.9.2012- lettera Segretario generale
 - prot. n. 23342 dell'11.10.2012 – lettera del Segretario generale
 - prot. gen. 26000 del 13.11.2012 del Segretario generale
 - prot. n.26739 del 21.11.2012 – lettera Revisori dei conti
- 3) lettera prot. n. 000459 del 20.2.2013, assunta al prot. Com.le n. 2893 del 1.3.2013 – pronuncia Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n.27/PRSP/2013


- IL SEGRETARIO GENERALE
On. Eugenio De Carlo





COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

16 NOV. 2012

Prot. N. 26366

1

MOD. 2

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

VIA G. MATTEOTTI, 56
70121 BARI
FAX: 080/5950296

FOGLIO DI ACCOMPAGNAMENTO FAX

DA: CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Al Sindaco del Comune di Castellaneta

PAGINE N: 07 comprese il foglio di accompagnamento.

OGGETTO: CONVOCAZIONE

SEGRETERIA GENERALE

+ COPIA SINDACO

19/11/2012

In caso di errata trasmissione chiamare:
Ufficio segreteria: 080/5950284 - 283



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

CORTE DEI CONTI



0002976-15/11/2012-SC_PUG-T75-P

Al Sindaco del
Comune di Castellaneta (TA)

Oggetto : Convocazione Sezione Regionale di Controllo per la Puglia:
esame e pronuncia ai sensi dell'art. 1 commi 166 e segg. della legge n. 266/05.

Si trasmette copia dell'ordinanza n. 32/12 del Presidente, relativa alla convocazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia, per il giorno **11 dicembre 2012**, alle ore **10,00** presso la sede della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo - Via Matteotti, n. 56, - Aula adunanze - Bari.

Si trasmette, altresì, copia delle "Osservazioni" del Magistrato istruttore per la pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 1 commi 166 e segg. della legge n. 266/2005.

Il Direttore del Servizio di Supporto
(dott.ssa *Maria Lucre Sciarnameo*)

Maria Lucre Sciarnameo



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Ordinanza n. 32 /12

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
visto l'art 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20;
vista la deliberazione n. 14 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti concernente il Regolamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti ed in particolare l'art. 2, istitutivo delle Sezioni Regionali di controllo;
visto l'art. 1, comma 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

ORDINA

La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia è convocata, in adunanza pubblica, per il **giorno 11 dicembre 2012 alle ore 10,00** presso la sede di Bari in via Matteotti, n. 56, sul seguente ordine del giorno:

1) esame delle criticità ai fini della pronuncia ai sensi dell'art. 1, comma 168 della legge n. 266/2005 con riferimento al Comune sottoindicato:

Comune di Castellaneta (FG)

(relatore Ref. dott. M. Iacubino)

Dispone

che copia della presente ordinanza e delle allegate "Osservazioni" siano fatte pervenire, a cura del Direttore del Servizio di supporto, al Sindaco del Comune suindicato. Questi ha facoltà di inviare memorie illustrative e documenti in ordine alle questioni all'esame (anche a mezzo fax al n. 080/5950296), entro e non oltre le ore 12.00 del 5 dicembre 2012, nonché di intervenire all'adunanza come sopra fissata, personalmente o a mezzo di propri rappresentanti aventi qualifica non inferiore a dirigente.

Bari, 13 novembre 2012

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 175



DOC. INTERNO N.27190689 del 13/11/2012

Il Presidente della Sezione
(dott. Raffaele Del Grosso)



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA PUGLIA

Oggetto: Comune di CASTELLANETA (17.144 ab.). Osservazioni del magistrato istruttore per la pronuncia della Sezione, ai sensi dell'art. 1 comma 168, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'Organo di Revisione del comune di Castellaneta (TA), in data 27/01/2012, trasmetteva a questa Sezione la relazione sul rendiconto di gestione 2010, ai sensi dell'art. 1 comma 166, della L. n. 266/2005, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 2 del 29/04/2011.

L'analisi della relazione rendeva necessaria un'istruttoria, avviata con nota del 14/05/2012, volta a chiarire alcuni aspetti, tra cui:

1. l'approvazione in ritardo del rendiconto 2010;
2. divergenza tra il conto del Tesoriere e le scritture contabili e non coincidenza tra il fondo di cassa del conto del tesoriere con il fondo di cassa al 31 dicembre indicato in Sirtel (quadro riassuntivo della gestione finanziaria);
3. debiti fuori bilancio;

Con nota di risposta del 25/05/2012, a firma dell'Organo di Revisione (acclarata al protocollo della Sezione n. 1224 del 05/06/2012) si comunicava che:

1. l'approvazione del rendiconto 2010 è avvenuta in ritardo da parte del Consiglio comunale, nonostante il parere dei revisori fosse stato redatto nel termine di legge;
2. la divergenza tra il conto del Tesoriere e le scritture contabili per € 31.793,12 è dovuta alle azioni esecutive non regolarizzate entro il 31 dicembre 2010;
3. gli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono i seguenti: a) D.C.C. n. 1 del 02/01/2010, per complessivi euro 47.922,46, riconosciuti ex art. 194, c. 1 lett e) del TUEL a favore dell'ing. Notarnicola per attività di RUP per esecuzione opere sistema idrico integrato in Castellaneta Marina; b) D.C.C. n. 35 del 15/10/2010, per complessivi euro 1.009.060,08, di cui euro 231.830,25 per debiti ex art. 194 TUEL c. 1 lett e) per forniture di beni e servizi; c) D.C.C. n. 51 del 22/11/2010, per complessivi euro 62.901,95, non ascrivibili alla lett e) del c. 1 dell'art. 194 TUEL. Circa la trasmissione dei predetti atti alla Procura regionale della Corte, il Collegio rilevava la trasmissione della sola Delibera di

C.C. n. 1 del 02/01/2010 (trasmessa con protocollo 2763 del 03/02/2010). Si allegavano, pertanto, tutte le delibere summenzionate;

Osservazioni del Magistrato istruttore.

- 1) Il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2010, avvenuta in data 11/10/2011, ben oltre il termine del 30 aprile fissato dall'art. 151, co. 7 e dall'art. 227 co. 2, del TUEL è da considerarsi ragguardevole e non vi è alcuna giustificazione nelle controdeduzioni. Questa Sezione ha più volte ritenuto (v. pronunce n. 38 e 39 del 16 giugno 2010; n. 75 del 22 luglio 2010; n. 79 e 85 del 29/09/2010, n. 156 del 15/12/2010) che "la mancata approvazione del rendiconto nei termini previsti dal legislatore costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale nell'applicare correttamente la normativa e i principi contabili, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta il momento essenziale del processo di pianificazione e controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente". Inoltre, il rispetto dei termini normativamente previsti ai fini dell'approvazione del rendiconto costituisce una irregolarità in grado di dispiegare effetti anche negli altri esercizi, compromettendo la sana gestione finanziaria dell'Ente in quanto non consente un'efficace e corretta programmazione dell'attività dell'Ente. Tra l'altro, il recente decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), all'art. 3, comma 1 lettera l) (che aggiunge al comma 2 dell'articolo 227 del TUEL, il comma 2-bis), equipara la mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, alla mancata approvazione del bilancio di previsione nel termine di legge, con conseguente applicazione della procedura di scioglimento prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del TUEL;
- 2) La discordanza tra il conto del tesoriere e le scritture contabili dell'Ente, per un importo pari ad € 31.793,12 dovuta al ritardo nella regolarizzazione dei pignoramenti si pone in contrasto con il postulato dell'attendibilità dell'informazione di bilancio e con il principio di sana gestione finanziaria. La parificazione delle scritture della contabilità finanziaria con i conti degli agenti contabili rappresenta un'operazione indispensabile per la rendicontazione generale della gestione. In base al Principio contabile n. 2 "nel caso di pagamenti effettuati direttamente dal Tesoriere a seguito di procedure esecutive, l'ente deve immediatamente provvedere al riconoscimento e finanziamento del debito e alla regolarizzazione del pagamento avvenuto" (punto 95). Pertanto la notifica di provvedimenti del giudice dell'esecuzione concernenti l'assegnazione di somme pignorate presso la Tesoreria dell'Ente avrebbe dovuto comportare l'immediata emissione di mandati per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati. Il ritardo con cui si è provveduto all'emissione dei mandati (di regolarizzazione) è fonte di preoccupazione e possibile causa di responsabilità

ii) In ordine ai debiti relativi alla lettera a) dell'art. 1 del predetto art. 194 del TUEL, si ravvisa la presenza di un ingente contenzioso dell'Ente stesso. In particolare, si nota dall'esame delle delibere n. 35 e 51/2010 come gran parte delle sentenze e dei decreti ingiuntivi e dei pignoramenti oggetto di riconoscimento abbiano comunque riguardato controversie relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori senza impegno di spesa (ad es.: *lavori di somma urgenza*, spettacoli, lavaggio autobus, manutenzione scuolabus o automezzi comunali, lavori di manutenzione, fornitura climatizzatori, fornitura e trasporto acqua, servizio copisteria, ecc.), per i quali non si era addivenuto nemmeno alla previa procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. In sostanza, non solo il Comune ha illegittimamente ordinato lavori, beni e servizi al di fuori del modello giuscontabile, ma ha successivamente evitato - e la cosa è particolarmente grave - di attivare la procedura di cui all'articolo 194, comma 1 lettera e) del



TUEL, costringendo i fornitori ad avviare procedimenti giudiziari - con esito per loro favorevole - oltremodo dannosi per le finanze dell'Ente, in quanto hanno determinato aggravii di spese e di interessi, forieri di danno erariale.

iii) Dalle delibere n. 35 e 51/2010 non emerge l'accertamento, da parte del Consiglio:

- delle responsabilità in ordine all'insorgenza della controversia, specie nei casi suddetti relativi all'acquisizione di beni e servizi in violazione delle regole giuscontabili, in cui l'attivazione *ante causam* del procedimento di riconduzione all'unità del bilancio ex art. 194 TUEL, quantomeno avrebbe evitato aggravii di spese legali ed interessi;
- delle cause che avevano impedito *ab initio* di attivare la normale procedura di spesa prevista dall'art. 183 o dall'art. 191, comma 3 del TUEL (che consente la regolarizzazione, entro trenta giorni, dei lavori o dei servizi e forniture pubblici ordinati in via di somma urgenza). Ogni volta che un ente si trova in presenza di una spesa effettuata al di fuori delle ordinarie procedure di spesa disciplinate dal TUEL, il Consiglio comunale può procedere al riconoscimento ai sensi dell'art. 194, lett. e) solo in presenza di particolari ragioni che vanno evidenziate nella delibera e previo accertamento di eventuali responsabilità, anche al fine di evitare che si ripetano situazioni che denotano anomalie nella gestione contabile.

Conseguentemente, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dell'Organo rappresentativo comunale sulla necessità di: ricondurre il procedimento di formazione della spesa nell'alveo della legalità: di adottare idonee misure correttive in grado di rimuovere le cause che originariamente determinano l'insorgenza del contenzioso a carico dell'amministrazione; di accertare - anche per il pregresso - le responsabilità connesse all'insorgenza della cause concluse con sentenze di condanna dell'Amministrazione per il pagamento di beni e servizi illegittimamente acquisiti e non regolarizzati.

Il magistrato istruttore
(Marcello Iacubino)



COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

05 DIC. 2012

Prot. N. 27902



9

COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Castellaneta, 05.12.2012

Spett.le Corte dei conti della Puglia

Sez. giur. di controllo

BARI

Lettera fax 0805950296

Oggetto: convocazione per esame e pronuncia ex art. 1 commi 166 e seg. L. 266/05 – seduta dell'11.12.2012 - invio brevi memorie e documentazione

In riferimento alla convocazione di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue :

- a) circa la tardiva approvazione del rendiconto 2010, l'Amministrazione in carica dal mese di maggio scorso fa ammenda del ritardo e s'impegna a rispettare il termine di legge del 30.4, dando atto dell'importanza dell'adempimento per quanto rilevato da codesta spettabile Corte;
- b) circa la mancata regolarizzazione del pignoramento di euro 31.793,12, questa è dovuta all'atteggiamento del tesoriere dei conti che, in passato, non ha consentito la regolarizzazione successiva all'anno in cui ciò doveva avvenire. Pur tuttavia, con l'allegata nota prot. n. 27221 del 27/11/2012, quest'Amministrazione, a seguito del rilievo svolto da codesta spettabile Corte, ha intimato di accettare l'emissione dei mandati a regolarizzazione, come già fatto in esercizi precedenti in competenza con imputazione a residui come giusto che sia, **(ALLEGATO A)**;
- c) circa il mancato invio alla Procura contabile del d.f.b. 2010, si assicura che con nota prot. n. 27314 del 28/11/2012, la documentazione del caso è stata trasmessa **(ALLEGATO B)**;
- d) circa il riconoscimento di d.f.b. ex art. 194, comma 1, lett. e) T.U.O.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m., si assicura che con le seguenti note e direttive, che si allegano, sia il Segretario generale che il collegio dei revisori hanno impartito le doverose indicazioni agli Uffici:

Segretario generale prot. nn. 21238 del 19.9.2012, n. 23342 dell'11.10.2012 e n. 26000 del 13.11.2012 **(ALLEGATI C-D-E)** ;

Collegio dei revisori dei conti prot. n.26739 del 21.11.2012 **(ALLEGATO F)**.

Pertanto, è impegno serio e concreto di quest'Amministrazione in carica di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla Corte in materia di d.f.b.

Con l'auspicio che quanto sopra evidenziato ed allegato possa fornire le dovute risposte a codesta spettabile Corte, s'invisano distinti saluti.

Il Sindaco

Avv. Giovanni Gugliotti

Castellaneta - Ta

isc. 80012250736
lino 099/84971
9/8497216



nup:// www.comune.castellaneta.ta.it
e-mail: info@comune.castellaneta.ta.it
e-mail: sindaco@comune.castellaneta.ta.it
e-mail: ragioneria@comune.castellaneta.ta.it

COMUNE di CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO RAGIONERIA

Protocollo N°	
Castellaneta	27.11.2012

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

27 NOV. 2012

27221

Oggetto: Regolarizzazioni pignoramenti anni 2008 e 2010.

Raccomandato a mano anticipata via fax 099/5619702

Al

Banco di Napoli spa
Tesoreria Comunale
BARI

Banco di Napoli S.p.A.

La Corte dei Conti sezione di controllo per la Puglia, con propria nota n.2976 del 15.11.2012 (che si allega in copia) ha convocato il Sindaco per il giorno 11.12.2012 per esame e pronuncia ai sensi dell'art. 1 comma 166 e segg. della legge n. 266/05, evidenziando tra l'altro il motivo delle mancate regolarizzazioni delle azioni esecutive al 31.12.2011.

La questione riguarda le regolarizzazioni relative ad € 11.319,60 per il 2008, e 20.473,52 per il 2010, che sono state piu' volte respinte da codesta spettabile Tesoreria in quanto ha sempre preteso che il mandato fosse emesso nell'esercizio di riferimento, mentre per motivi giuridici e contabili di finanza pubblica, come piu' volte scritto, non è possibile per il nostro ente emettere tali mandati negli esercizi contabili gia' conclusi e approvati dal Consiglio Comunale mediante i relativi Rendiconti.

Alla luce di quanto su esposto si invita la S.V. a voler comunicare per iscritto, possibilmente entro venerdì 30.11.2012, i motivi ostativi che non permettono al nostro Ente l'emissione dei mandati a regolarizzazione di competenza 2012 e a residui 2009 e 2011, anni in cui e' avvenuto il riconoscimento dei pignoramenti da parte del Consiglio Comunale.

Si allega pregressa corrispondenza, tra cui l'ultima nota di questo comune, al momento ancora privo di riscontro.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE ad interim
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Segretario generale
Dott. Eugenio De Carlo



Comune di Castellana Grotte
Castellana Grotte - Ta

tel. 099/84971
8497216



http://www.comune.castellana.ta.it
e-mail: info@comune.castellana.ta.it
e-mail: sindaco@comune.castellana.ta.it
e-mail: ragioneria@comune.castellana.ta.it

COMUNE di CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

UFFICIO RAGIONERIA

Protocollo N°	
Castellana	30.11.2009

30 NOV. 2009

Prot. N. 28836

Oggetto: Regularizzazione pignoramenti non regolarizzati 2008 .

RACCOMANDATA A MANO

Al Banco di Napoli S.P.A.
Tesoreria Comunale

Alla c.a. Dr. Dresda

Con la presente si richiede la restituzione dei mandati n. 2481/2482/2483/2484 dell'anno 2008 emessi a copertura di pignoramenti non regolarizzati al 31.12.2008.

L'ufficio su Vostra indicazione, è stato indotto erroneamente, ad emettere mandati con esercizio 2008 avendoci restituito il mandato n. 481/2009 con nota di trasmissione, ed invitando a emettere i mandati con data 31.12.2008. Ciò non è né giuridicamente né contabilmente, pertanto si invita la S.V. a voler restituire i mandati indicati e a ritenerli nulli.

In allegato si ritrasmettono, invece i mandati con competenza 2009 riferiti alle regolarizzazioni per l'anno 2008 intestati alla Tesoreria, in quanto pagamenti da Voi effettuati, procedura corretta da eseguire in quanto riconosciute e pagate nell'anno 2009 da parte del Consiglio Comunale.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Dr.ssa Francesca Capriulo



Raccomandata a mano

Taranto, 01/12/2009

PROT. n. 73

Spett.le
Comune di Castellaneta
Ufficio Ragioneria
Sede

Oggetto: regolarizzazione carte contabili esercizio 2008

Con riferimento alla Vs. del 30/11/2009, Vi restituiamo in allegato, come da Voi richiesto, i mandati nn. 2481-2482-2483-2484 emessi a competenza e riferiti all'esercizio 2008.

Inoltre Vi evidenziamo che, come recitato nella comunicazione pervenutaci dalla Ragioneria Territoriale dello Stato Sezione di Taranto con nota prot. 1210/09 del 26 Gennaio 2009 (allegata in copia) e dalla stessa a Voi rimessa per conoscenza, la data ultima per la sistemazione dei pagamenti da regolarizzare di cui trattasi era del 30 Giugno 2009.

Il riferimento alla comunicazione di cui sopra trova riscontro nella nostra nota (ns. prot. 19 e allegata in copia) a Voi inviata in data 29/04/2009 con la quale richiedevamo la regolarizzazione dei sospesi dell'esercizio 2008.

Vi restituiamo, inoltre, i mandati 481-2426-2427-2428 emessi a competenza 2009 in quanto non conformi a quanto recitato dalla circolare n. 15 del 10 Giugno 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (allegata in copia) che recita tra l'altro:

- "...omissis....E' stato inoltre rilevato che gli Enti adottano modalità di regolarizzazione delle predette carte contabili non conformi a corretti principi contabili, quali:

...omissis..... il rinvio all'anno successivo delle attività di regolarizzazione degli incassi e pagamenti avvenuti nell'esercizio corrente, con la conseguente emissione, nel nuovo anno, di titoli riferiti ad un esercizio diverso da quello in cui le relative operazioni di cassa sono state eseguite dai tesoriери/cassieri..."

- "...omissis.... In particolare, il trasferimento delle operazioni di cassa agli esercizi successivi può determinare discordanza tra il *fondo di cassa contabile o di diritto* risultante dalle scritture dell'Ente (formato dal fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario + riscossioni avvenute - mandati di pagamento trasmessi al tesoriere/cassiere, siano essi estinti o meno) e la *giacenza di cassa effettiva o cd. fondo di cassa di fatto* (formato dal fondo di cassa all'inizio dell'esercizio + riscossioni avvenute - pagamenti effettuati) risultante al tesoriere/cassiere e rilevato dal SIOPE.

Banco di Napoli Sede sociale: Via Toledo, 177 80132 Napoli Capitale Sociale Euro 800.000.000,00 i.v. Registro Imprese Napoli, Codice Fiscale Partita IVA 04485191219 N. Iscr. Albo Banche 5555 Codice ABI 1010.8 Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo Gruppi Bancari Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banco di Napoli è una banca del gruppo **INTESA  SANPAOLO**

BANCO DI NAPOLI

Alla chiusura dell'esercizio finanziario, conclusa l'attività di regolarizzazione dei sospesi e in assenza di titoli ineseguiti, il *fondo di cassa contabile o di diritto* deve coincidere con il *fondo di cassa di fatto*. Al 31 dicembre, la presenza della predetta divergenza tra i due dati contabili segnala che il consuntivo non espone correttamente le operazioni di cassa eseguite dal tesoriere-cassiere nel corso dell'annoomissis..."

Nel rimanere a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito cogliamo occasione per porgerVi distinti saluti.

BANCO DI NAPOLI SPA
CENTRO DI TESORERIA DI BARI
Il Responsabile



Aquino Francesco

All/ti

mand. 2481/08 di € 528,06
mand. 2482/08 di € 7.570,37
mand. 2483/08 di € 818,51
mand. 2484/08 di € 2.402,66
mand. 481/09 di € 528,06
mand. 2426/09 di € 2.402,66
mand. 2427/09 di € 7.570,37
mand. 2428/09 di € 818,51

circ. 35 MEF

ns. prot. 19 del 29/04/09

nota prot. 1210/09 della R.T.S

Banco di Napoli Sede sociale: Via Toledo, 177 80132 Napoli Capitale Sociale Euro 800.000.000,00 i.v. Registro Imprese Napoli, Codice Fiscale Partita IVA 04485191219 N. Iscr. Albo Banche 5555 Codice ABI 1010.8 Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo Gruppi Bancari Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A

Banco di Napoli è una banca del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**

Comune di Napoli
Castellaneta - Ta

80012250736
099/84971
497216



http:// www.comune.castellaneta.ta.it
e-mail: info@comune.castellaneta.ta.it
e-mail: sindaco@comune.castellaneta.ta.it
e-mail: ragioneria@comune.castellaneta.ta.it

COMUNE di CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

UFFICIO RAGIONERIA

Protocollo N°	
Castellaneta	02.12.2009

02 DIC. 2009

Prot. N. 29133

Oggetto: Regularizzazione pignoramenti non regolarizzati 2008 .

RACCOMANDATA A MANO

Al Banco di Napoli S.P.A.
Tesoreria Comunale

Alla c.a. Dr. Dresda

Si prende atto della nota n. 73 del 01/12/2009 con la quale la S.V. ha allegato la nota del MEF che riguarda solo e unicamente la corretta imputazione delle somme ai fini del SIOPE, e che comunque detta regola di buona Amministrazione, pienamente condivisa dalla sottoscritta, ma che nel caso specifico non hanno riscontro giuridico e contabile, anche perché torno a ribadire che il Rendiconto di Gestione dell'anno 2008 è stato approvato dal Consiglio Comunale con l'evidenza appunto di somme non regolarizzate nell'anno precedente.

Pertanto non si può prescindere da quanto previsto invece dall' art. 4 comma 1 della Convenzione in atto tra l'Ente e la Banca Tesoriere che testualmente recita "esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente."

Si invita quindi la S.V. a non restituire i mandati di regolarizzazione n. 481/2426/2427/2428 emessi in conformità alla regolarità tecnica e contabile previste dall'ordinamento giuridico degli EE.LL. in vigore.
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dr.ssa Francesca Capriulo

I. Fisc. 80012250736
t. 099/84971
099/8497216



e-mail: sindaco@comune.castellana.ta
e-mail: segretario@comune.castellana.ta

COMUNE di CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

28 NOV. 2012

Prot. N. 24344

capir
RACCOMANDATA A.R.

Alla

Corte dei Conti
Procura Regionale Puglia
Via Matteotti, 56
70121 BARI

OGGETTO: Invio Delibere debiti fuori bilancio art. 23 comma 5, legge 27.12.2002 n. 289.

In allegato si trasmettono le Delibere di Consiglio Comunale n. 35/2010 e 51/2010 e i relativi allegati per gli adempimenti di vostra competenza ai sensi della legge di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dr. Eugenio De Carlo

ALL E



UFFICIO PROTOCOLLO

19 SET. 2012

Prot. N. 21238

seg. 2. jci

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

Prot. n. _____

Ai Responsabili di Area

E p.c. al Sindaco

E p.c. al Presidente del Consiglio com.le

E p.c. al Collegio dei revisori dei conti

SEDE

Oggetto: riconoscimento d.f.b. ex art. 194, comma 1, lett. e) T.U.O.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m. -
circolare

In relazione alla frequenza con cui annualmente, in occasione della sessione di riequilibrio di bilancio e/o di assestamento di bilancio o, comunque, in altri periodi dell'esercizio finanziario, si possono verificare situazioni debitorie dell'ente, eventualmente da riconoscere a norma della disposizione citata in oggetto, si precisa quanto segue invitando i Responsabili delle Aree ad attenersi rigorosamente alla presente circolare.

La Corte di Cassazione (da ultimo, sez. I, sentenza n. 14785 del 27 giugno 2012) ha ritenuto che la disciplina in questione è stata dettata al duplice scopo di sollecitare un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali, nonché di assicurare che la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti riservata agli organi a ciò deputati. Pertanto, l'esclusiva configurazione di un rapporto contrattuale fra terzo contraente e funzionario che ha autorizzato l'effettuazione dei lavori è consequenziale al dato, posto come premessa, che gli atti di acquisizione di beni e servizi senza delibera autorizzativa e relativa copertura finanziaria solo apparentemente sono riconducibili all'ente pubblico. Tale frattura del nesso organico con l'apparato pubblico (che fra l'altro il terzo contraente non dovrebbe ignorare) vale ad impedire di ricondurre la fattispecie agli schemi della responsabilità dell'amministrazione.

Ciò premesso, l'art. 194, 1 comma, lett. e) T.U.O.E.L. ha stabilito limiti ben precisi al predetto riconoscimento, disponendo che l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi ex art. 191 può avvenire nei limiti degli ACCERTATI E DIMOSTRATI utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi.

La deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio in esame, pertanto, deve dimostrare l'esistenza di tre requisiti essenziali e necessariamente coesistenti :

a) l'utilità

b) l'arricchimento per l'ente

c) la connessione alle funzioni di competenza dell'ente

La proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta al responsabile del servizio competente per materia che ne dovrà curare l'istruttoria.

C. D.

Per la natura peculiare dei servizi normalmente erogati dagli enti territoriali, il momento essenziale dell'accertamento attiene alla dimostrazione dell'effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale, costituendo l'arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell'utilità ricavata. Al riguardo l'arricchimento non deve essere inteso unicamente come accrescimento patrimoniale potendo consistere anche in un risparmio di spesa (Cassazione Civile, Sezione I, 12 luglio 1996, n. 6332).

Utili indicatori per la quantificazione dell'arricchimento possono ricavarsi dalle disposizioni contenute nell'articolo 2041 del codice civile¹ e dall'elaborazione giurisprudenziale in tema di ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione.

Invero, ad avviso delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sentenza 11 settembre 2008 n. 23385), l'indennità di cui all'art. 2041 c.c. deve essere liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dal danneggiato, cui spetta, invece, il rimborso delle spese affrontate per eseguire la prestazione, nonché ciò di cui si è arricchito il patrimonio dell'altra parte" (cfr. in termini, TAR Campania – Napoli sez. V 5.6.2009, n. 3116).

In base a questo indirizzo, quindi, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, non potendo essere assunte come parametro le tariffe professionali (ancorché richiamate da parcelle vistate dall'ordine competente), alle quali può ricorrersi solo quando le prestazioni siano effettuate dal professionista in base ad un valido contratto d'opera con il cliente.

Pertanto, onde evitare responsabilità in capo all'organo deliberante e, ancora prima, all'Ufficio proponente ed istruttore della pratica è necessario procedere ad un'attenta analisi della prestazione da indennizzare alla quale, in applicazione dei citati principi giurisprudenziali, non potrà essere riconosciuto l'utile d'impresa e/o qualunque voce non costituente il ristoro delle spese effettivamente sostenute che costituiscono un arricchimento patrimoniale per l'ente. In questo senso, costituiscono spese riconoscibili il costo del personale, i costi di funzionamento di mezzi utilizzati, le spese di cancelleria ecc., in ogni caso documentabili e documentate o, comunque, ammissibili per presunzione di cui l'ufficio istruttore dovrà dare conto nella predisposizione della proposta di deliberazione su cui dovrà apporre il parere di regolarità tecnica, eventualmente avvalendosi di un consulente nel caso si tratti di spese di cui non ha competenza a valutare (ad es. commercialista, consulente del lavoro ecc.). Quanto alla somma non riconosciuta l'impresa o il professionista potranno agire verso il dipendente o amministratore che ha ordinato la spesa.

L'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali.

Non sono normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed in generale i maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento di forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il loro comportamento lo hanno determinato.

In sostanza, la chiara portata della disposizione citata non permette di superare la necessità di un accertamento e di una dimostrazione dell'utilità e dell'arricchimento, presupposto per il riconoscimento fuori bilancio, a fronte del quale il privato vanta una posizione di diritto soggettivo azionabile secondo gli schemi civilistici. Pertanto, l'Amministrazione può legittimamente respingere la richiesta di attivazione del procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio contabile, fino a che non intervenga l'accertamento dell'utilità e dell'arricchimento (Consiglio di Stato, sez. V - sentenza 29 dicembre 2009 n. 8953).

Competente alla decisione se riconoscere il debito fuori bilancio, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio competente, è esclusivamente del consiglio comunale, atteso che il primo comma dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che il riconoscimento o meno in questione avvenga con deliberazione consiliare e non già con atto sindacale; la competenza consiliare ha anche una sua giustificazione, stante la delicatezza e l'importanza della valutazione circa l'esistenza o meno dell'utilità dell'opera, che il legislatore

Art. 2041. Azione generale di arricchimento: Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste tempo della domanda



appunto ha demandato al maggior organo collegiale comunale (T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III, sent. n. 2343 del 2008).

Infatti, la deliberazione consiliare prevista dalla legge rappresenta l'atto finale di riconoscimento formale del debito, che conclude il procedimento volto ad accertare la sussistenza ed i limiti dell'utilità ed arricchimento per l'ente derivanti dalla prestazione eseguita fuori contratto, e deve essere in ogni caso, positivo o negativo che sia, motivato in ordine alle ragioni per le quali si è riconosciuto o meno l'utilità e l'arricchimento per l'ente e quindi la legittimità o meno del debito fuori bilancio (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, n.5671 del 2.12.04).

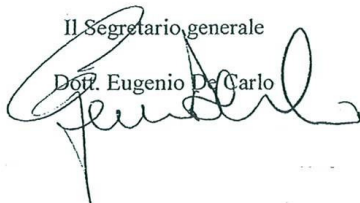
Infine, quanto alle responsabilità conseguenti alla fattispecie in esame, si rammenta che i pareri espressi dai responsabili dei servizi, sia tecnici che contabili, costituiscono atti preparatori che legittimano l'adozione delle deliberazioni per le quali i pareri sono richiesti. Detti pareri, pertanto, rispetto alla validità formale della medesima deliberazione operano quale presupposto di diritto, ma non possono interferire sull'autonomo e corretto esercizio dei poteri spettanti all'organo deliberante; a quest'ultimo spetta, poi, la ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi, al di là della mera relazione funzionale dei pareri stessi che sono resi "ex ante" sulla proposta di deliberazione e costituiscono il presupposto al corretto esercizio dei poteri amministrativi dell'organo deliberante, senza intervenire sulla volontà di questo (Corte dei conti, sez. giur. d'appello regione Sicilia - sentenza 13 gennaio 2009 n. 1; Corte dei Conti, Sez. giur. Reg. Marche, 22 febbraio 1994, n. 1).

Pertanto, al fine del riconoscimento di legittimità dei d.f.b. ex art. 194, comma 1, lett. e) non potranno essere sottoposte al consiglio comunale, mediante iscrizione all'o.d.g. da parte del Presidente del consiglio comunale, proposte di deliberazione se i responsabili dei servizi competenti per materia non abbiano istruito le proposte stesse nel rispetto di quanto sopra precisato, consentendo all'organo consiliare di approvare la proposta o di respingerla motivatamente.

Ne consegue che, per quanto sopra detto, la mancata o imperfetta sottoposizione al consiglio comunale delle delibere di riconoscimento del d.f.b. potrà comportare responsabilità sia amministrativo-contabili che disciplinari in capo ai funzionari competenti per settore e per materia, rispondendo, invece, i consiglieri comunali soltanto della decisione assunta sulla proposta avanzata dai funzionari.

Lì, 17 settembre 2012

Il Segretario generale
Dott. Eugenio De Carlo



ALL. D) ✓
COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

11 OTT. 2012

Prot. N. 23362



efre Dep

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

Li, 11 ottobre 2012

Ai capi Area
E p.c. al servizio finanziario
Dott.ssa F. Capriulo
E p.c., al Sindaco
E p.c., al Presidente del Consiglio com.le
E p.c., al Collegio dei revisori dei conti
SEDE

Oggetto: procedure di riconoscimento d.f.b. ex art. 194 primo comma lett. e) TUEL d.lgs. n. 267/00 – indirizzi interpretativi della Corte dei Conti

Facendo seguito alla propria precedente circolare del 19.9.2012 prot. n. 21238, si ritiene utile rammentare gli indirizzi interpretativi forniti dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia. In tal senso, la sezione della Puglia, con parere n. 46/2009, ha affermato che “*sono sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme giuscontabili, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente locale. E' la stessa deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che deve fornire la concreta prova dell'utilità, congiunta all'arricchimento per l'ente. I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità, e deve esserne derivato all'ente un arricchimento. Il momento essenziale dell'accertamento attiene alla dimostrazione dell'effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale, costituendo l'arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell'utilità ricavata, da intendersi non unicamente come accrescimento patrimoniale, ma ben potendo consistere anche in un risparmio di spesa.*”

Sempre la Corte dei conti, precisamente la sezione di controllo dell'Emilia Romagna (parere n. 32/2011), ha precisato che al momento del riconoscimento, il Consiglio deve prendere atto, anzitutto, che l'obbligazione si riferisce a funzioni e servizi di propria competenza, per poi dichiarare l'effettiva utilità ricevuta dalla prestazione in termini di arricchimento per l'ente.

L'accertamento della sussistenza dei predetti elementi attiene alla dimostrazione dell'effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, in termini di misurazione dell'utilità ricavata dalla prestazione di beni o servizi eseguita dal terzo creditore.

E' stato precisato, inoltre, che il legislatore ha correttamente indicato il requisito dell' "utilità" della prestazione, che deve essere accertata e dimostrata, *"senza che si possa rinvenire nella legislazione una precisa nozione della fattispecie"*, demandando alla delibera consiliare di riconoscimento l'individuazione delle singole fattispecie e dei requisiti delle spese in questione, in un'ottica di efficienza, efficacia e buona amministrazione (cfr. deliberazione 67/2007/Par e 173/2009/Par della Sezione di Controllo per la Calabria; deliberazione 10/2008 /Par. della Sezione di Controllo per la Campania).

Con riferimento, poi, alla possibilità che il riconoscimento di debito possa comprendere anche ulteriori elementi come l' *"utile d'impresa"* deve richiamarsi l'orientamento (cfr. Corte dei conti, Trentino Alto Adige, sezione giurisdizionale, 2 luglio 2008 n. 34) secondo cui l'utile d'impresa, in quanto rappresentativo della componente economica della controprestazione integrante il guadagno del privato, non può in alcun modo costituire, come tale, un arricchimento per l'Ente. Infatti, la giurisprudenza è oggi concorde nel ritenere che il terzo debba essere ristorato nei limiti del minor importo fra l'arricchimento conseguito dall'ente locale per effetto dell'avvenuta acquisizione della fornitura o del servizio e costo sopportato dal terzo per renderla, considerando anche gli oneri economici sostenuti per la remunerazione dei fattori della produzione, comprese le spese generali di impianto, ma con esclusione del profitto d'impresa. Allo stesso modo non sono riconoscibili ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL, gli oneri per interessi, per rivalutazione monetaria, per spese giudiziali ed in generale tutti gli esborsi per i quali è configurabile un nesso eziologico con il ritardato pagamento del dovuto al terzo, che costituisce quel danno ingiusto non riconoscibile come debito fuori bilancio, il quale, in quanto tale, resta a carico del dipendente/amministratore pubblico che ha concorso a cagionarlo (in tal senso, Corte dei conti sez. Toscana, deliberazione n. 132/2010).

Il Segretario generale

Dot. Eugenio De Carlo



ALL. C/



COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

13 NOV. 2012

Prot. N. 26000

Bye Syre
ed altri

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

Castellaneta 12.11.2012

Ai Capi Area

E p.c. al Sindaco

E p.c. al Presidente del Consiglio com.le

E p.c. al Collegio dei revisori dei conti

SEDE

Oggetto: riconoscimento d.f.b. ex art. 194, comma 1, lett. e) T.U.O.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m. - esercizio 2012 - comunicazioni

Facendo seguito alle precedenti note in materia, si restituiscono le schede trasmesse al servizio finanziario in quanto non coerenti e conformi a quanto richiesto dall'art. 194, 1 comma, lett. e) T.U.O.E.L. che ha stabilito limiti ben precisi al predetto riconoscimento, disponendo che l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi ex art. 191 TU cit. può avvenire nei limiti degli ACCERTATI E DIMOSTRATI utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi.

La scheda di ogni debito oggetto di riconoscimento dei debiti fuori bilancio in esame, pertanto, dovrà dimostrare l'esistenza di tre requisiti essenziali e necessariamente coesistenti :

- a) l'utilità
- b) l'arricchimento per l'ente
- c) la connessione alle funzioni di competenza dell'ente.

In particolare, occorrerà evidenziare sia il fatto storico da cui il debito deriva sia la congruità della spesa, eventualmente allegando ad ogni singola scheda una breve relazione debitamente sottoscritta dal responsabile.

Ai suddetti fini, quindi, ciascun Capo Area dovrà produrre una o più delibere di riconoscimento di d.f.b. su cui sarà apposto, successivamente, dal servizio finanziario il parere di relativa competenza.

Pertanto, si restituiscono le schede assegnando il termine di giorni 5 (con scadenza il 19.11.2012) per la trasmissione delle proposte di delibera.

Il Segretario generale

Dott. Eugenio De Ceglie



ALL. F

Collegio Dei Revisori Contabili
COMUNE DI CASTELLANETA
PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

21 NOV. 2012

26738

---==ooOoo===---

Al Responsabile Area I
Dott. Giovanni Sicuro
Al Responsabile Area II
Dott. Eugenio De Carlo
Al Responsabile Area III
Arch. Pasquale Dalo'
Al Responsabile Area IV
Dott. Francesco Perrone
Al Responsabile V Area
Sig. Vincenzo Loforese
Al Responsabile Area VI
Arch. Aldo Caforio
e p.c. Al Sindaco

OGGETTO :

Circolare n. 1 del 2012 – “Parere dei Revisori sulle Deliberazioni aventi ad oggetto Debiti Fuori Bilancio”.

Addì **21 novembre 2012**, il Collegio dei Revisori dei Conti

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali che all'articolo 239 lettera b) comma 1 apporta rilevanti modificazioni in materia di controllo dei revisori contabili, i quali sono chiamati ad esprimersi, tra l'altro, in materia di: *proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni*;

Vista la nota della Corte dei Conti, prot. n. 26366 del 16/11/2012, che evidenzia, nei confronti di codesto Comune, le illegittimità ed irregolarità relative alle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. In particolare richiama l'attenzione “dell'Organo Comunale di accertare, anche per il pregresso, le responsabilità connesse all'insorgenza delle cause concluse con sentenza di condanna dell'amministrazione per il pagamento di beni e servizi illegittimamente acquisiti e non regolarizzati”, della quale si invita tutti a prenderne visione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT. FLAVIO CORETTI – DOTT.SSA MARILISA MIRAGLIA – DOTT. PASQUALE PASSARELLI

Collegio Dei Revisori Contabili
COMUNE DI CASTELLANETA
PROVINCIA DI TARANTO

---ooOoo---

Vista la nota del segretario comunale dott. Eugenio De Carlo, prot.n.26000 del 13/11/2012, avente ad oggetto: il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

evidenzia quanto segue:

l'articolo 194 del TUEL, co 1, lettera e) è di grande rilievo perché consente di sanare, permanentemente, i debiti fuori bilancio ossia l'acquisizione di beni e servizi, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesta a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura in quanto per tale parte il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore da un lato e l'amministratore, il funzionario ed il dipendente che hanno violato le disposizioni normative che regolano l'effettuazione delle spese dell'ente locale dall'altro (come più volte affermato dalla Corte dei Conti nonché dal Ministero dell'Interno). Al riguardo l'arricchimento non deve essere inteso unicamente come accrescimento patrimoniale potendo consistere anche in un risparmio di spesa (Cassazione Civile, Sezione I°, 12 luglio 1996, n. 6332). Circa la competenza, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta all'organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio. Beninteso, la delibera dell'organo politico rappresenta l'esito finale di una fase complessa di competenza della sfera gestionale, che può essere così schematizzata:

- debito per debito, verifica dei presupposti di legge (ad esempio, l'utilità ed arricchimento per l'ente) da parte del responsabile del servizio competente in materia;
- ricognizione di bilancio e verifica degli equilibri conseguenti al riconoscimento dei vari debiti, da parte del responsabile del servizio finanziario, al quale spetta dunque l'onere di predisporre la proposta di delibera, sulla base dell'istruttoria di cui al precedente punto;
- fornire il parere di regolarità contabile da parte del responsabile finanziario.

Può sembrare questo un iter farraginoso, specialmente se si pensa ai debiti di limitato importo; tuttavia, ragioni di tenore sia letterale che logico-sistematico sconsigliano di tentare scorciatoie a livello interpretativo. L'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT. FLAVIO CORETTI – DOTT.SSA MARILISA MIRAGLIA – DOTT. PASQUALE PASSARELLI

flor
[Signature]

Collegio Dei Revisori Contabili
COMUNE DI CASTELLANETA
PROVINCIA DI TARANTO

---==ooOoo==---

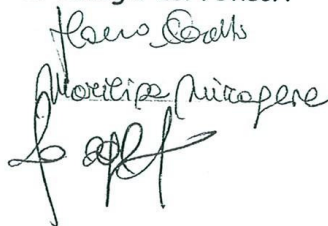
prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezzi e tariffe approvati da enti pubblici o dagli ordini professionali. Si ritiene che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed in generale i maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento di forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il loro comportamento lo hanno determinato.

Al di fuori della predetta tipologia i debiti fuori bilancio non sono riconoscibili.

Quindi V.Q.P.,

Il Collegio dei Revisori invita i responsabili dei servizi a valutare attentamente ed adeguatamente l'opportunità della spesa, inoltre a curare la predisposizione della relativa documentazione, al fine dell'oggetto della presente, onde evitare richieste ulteriori o pareri negativi circa l'esistenza o meno degli indicatori necessari al riconoscimento dei D.F.B.

Il Collegio dei revisori



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT. FLAVIO CORETTI – DOTT.SSA MARILISA MIRAGLIA – DOTT. PASQUALE PASSARELLI

C o n f e r m a I n v i o

a : 5-DIC-2012 MER 12:29

e :

. :

Telefono : 00805950296
Pagine : 1
Ora Inizio : 12-05 12:28
Tempo Trascorso : 00'17"
Modo : ECM
Risultati : Doc. Inceppato

Conferma Invio

a : 5-DIC-2012 MER 12:26

e :

. :

Telefono : 00605950296
Pagine : 2
Ora Inizio : 12-05 12:27
Tempo Trascorso : 00'31"
Modo : ECM
Risultati : Doc. Inceppato

CONFERMA INVIO

q : 5-DIC-2012 MER 12:37
e :
r :

Telefono : 00805950296
Pagine : 17
Ora Inizio : 12-05 12:31
Tempo Trascorso : 05'42"
Modo : ECM
Risultati : OK



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

COMUNE DI CASTELLANETA

All. n. 1 UFFICIO PROTOCOLLO

01 MAR. 2013

Prot. N. 1893

CORTE DEI CONTI



0000459-20/02/2013-SC_PUG-T75-P

Al Sindaco
del Comune di Castellaneta (TA)

Al Presidente del Consiglio comunale
del Comune di Castellaneta (TA)

All'organo di revisione
del Comune di Castellaneta (TA)

Oggetto: Pronuncia ex art. 1, comma 168, legge 266/2005

Si trasmette copia della deliberazione n. 27/PRSP/2013 adottata dalla
Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nell'adunanza del 11 dicembre 2012

- SEGRETERIA GENERALE

4/03/2013

[Signature]
Corte Segr. generale

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Marialuce Sciannameo)

Marialuce Sciannameo

→ ATUTTI CASTELLANETA

→ AL COLLEGIO DEI
REVISORI

concorso per la giunta

2 HUBS
SEGRETERIO GENERALE
Dott. Eugenio De Carlo

REPUBBLICA ITALIANA
La
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

01 MAR. 2013

Prot. N. 1893

composta dai magistrati:

Presidente di Sezione	Raffaele Del Grosso, Presidente
Primo Referendario	Luca Fazio
Primo Referendario	Stefania Petrucci
Primo Referendario	Chiara Vetro
Referendario	Marcello Iacubino, relatore
Referendario	Marco di Marco

ha adottato la seguente deliberazione.

Visti:

- l'art. 100 della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
- la legge 21 marzo 1953, n. 161 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e ss. mm. ii.;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
- l'art. 10 della Costituzione e l'art. 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 104 del TCE);
- la legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e seguenti;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, artt. 4 e 6;

- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- le Linee guida e i relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, approvate in relazione al Rendiconto della gestione 2010 dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 2/SEZAUT/2011 del 29/04/2011;

- la relazione inviata dall'organo di revisione del comune di Castellaneta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in riferimento al conto consuntivo dell'esercizio 2010;

- l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo per la Puglia n. 32/12 del 13 novembre 2012, che ha deferito la questione all'odierno esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui all'art. 1, comma 168 della citata legge n. 266 del 2005;

Udito il relatore dott. Marcello Iacubino;

Uditi gli interventi del sindaco, del responsabile del servizio finanziario e del segretario generale del comune di Castellaneta;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

L'istruttoria sul conto consuntivo 2010 del comune di Castellaneta, avviata in data 14/05/2012 in merito alla relazione inviata dall'Organo di revisione, evidenziava le seguenti criticità/irregolarità da parte dell'Ente:

a) l'approvazione in ritardo del rendiconto 2010;

b) divergenza tra il conto del Tesoriere e le scritture contabili e non coincidenza tra il fondo di cassa del conto del tesoriere con il fondo di cassa al 31 dicembre indicato in Sirtel (quadro riassuntivo della gestione finanziaria);

c) il ripetersi anche nel 2010 del fenomeno dei debiti fuori bilancio.

Con nota di risposta del 25/05/2012, a firma dell'Organo di Revisione (acclarata al protocollo della Sezione n. 1224 del 05/06/2012) si comunicava che:

a) l'approvazione del rendiconto 2010 era avvenuta in ritardo da parte del Consiglio comunale, nonostante il parere dei revisori fosse stato redatto nel termine di legge;

b) la divergenza tra il conto del Tesoriere e le scritture contabili per € 31.793,12 era dovuta alle azioni esecutive non regolarizzate entro il 31 dicembre 2010;

c) gli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio erano i seguenti:

1) d.C.C. n. 1 del 02/01/2010, per complessivi euro 47.922,46, riconosciuti ex art. 194, c. 1 lett e) del TUEL a favore dell'ing. Notarnicola per attività di RUP per esecuzione opere sistema idrico integrato in Castellaneta Marina;

2) d.C.C. n. 35 del 15/10/2010, per complessivi euro 1.009.060,08, di cui euro 231.830,25 per debiti ex art. 194 TUEL c. 1 lett e) per forniture di beni e servizi;

3) d.C.C. n. 51 del 22/11/2010, per complessivi euro 62.901,95, non ascrivibili alla lett e) del c. 1 dell'art. 194 TUEL. Circa la trasmissione dei predetti atti alla Procura regionale della Corte, il Collegio rilevava la trasmissione della sola delibera di C.C. n. 1 del 02/01/2010 (trasmessa con protocollo 2763 del 03/02/2010). Si allegavano, pertanto, tutte le delibere summenzionate.

Il magistrato istruttore, nel trasmettere al Presidente della Sezione le proprie osservazioni contenenti le risultanze istruttorie, chiedeva di fissare l'adunanza per il relativo esame collegiale e la conseguente pronuncia specifica. Tali osservazioni erano trasmesse al Comune, unitamente all'Ordinanza presidenziale di convocazione all'odierna adunanza, al fine

dell'instaurazione del contraddittorio.

All'odierna adunanza sono presenti per il Comune il sindaco Avv. Giovanni Gugliotti, il responsabile del servizio finanziario dott.ssa Francesca Capriulo, e il segretario generale dott. Eugenio De Carlo; il primo trasmetteva, in vista dell'odierna convocazione, una memoria (ricevuta al prot. della Sezione n. 3201 del 5/12/12) nella quale precisava:

a) che l'attuale Amministrazione, in carica dallo scorso mese di maggio, si sarebbe impegnata all'approvazione dei futuri rendiconti entro il termine di legge;

b) che la divergenza tra il conto del Tesoriere e le scritture contabili e tra il fondo di cassa del conto del tesoriere con il fondo di cassa al 31 dicembre è dovuto all'atteggiamento del tesoriere, il quale non consente la regolarizzazione nell'esercizio successivo; ragion per cui, come dichiarato anche dal responsabile del servizio finanziario in adunanza, lo scostamento è cagionato da pignoramenti eseguiti e fine esercizio e non regolarizzabili entro la fine dello stesso;

c) che, come dimostrato dalle recenti note (allegate) inviate dal neo segretario generale dell'Ente ai responsabili degli uffici e servizi, sono state impartite le dovute direttive agli uffici in materia di debiti fuori bilancio; inoltre, sono state inviate in data 28.11.2012 le altre due deliberazioni di riconoscimento alla competente Procura contabile.

Considerato in

DIRITTO

1. Sulla funzione del controllo della Corte.

L'art. 1, comma 166 e ss. della l. 23 dicembre 2006, n. 266, ha attribuito alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti un controllo di natura collaborativa avente carattere finanziario, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità "dichiaratamente

finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali" (Corte cost., sentenza 7 giugno 2007 n. 179; id.: 27 gennaio 1995, n. 29; 9 novembre 2005, n. 417; 6 luglio 2006, n. 267). Pertanto, le Sezioni regionali di controllo qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse dall'organo di revisione, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno adottano specifica pronuncia indirizzata al Consiglio comunale e "vigilano" sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di violazione delle regole del patto di stabilità interno. Dall'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dall'art. 1, comma 168, della legge n. 266 del 2005 citata si evince l'obbligo per il Consiglio comunale di comunicare alla Corte le misure adottate in conseguenza di una pronuncia di grave irregolarità contabile, nella cui accezione, di carattere ampio, rientrano tutti i potenziali comportamenti, suscettibili di alterare la sana gestione finanziaria e di pregiudicare l'equilibrio di bilancio o il raggiungimento degli obiettivi generali di finanza pubblica.

In questa prospettiva si colloca anche il d. lgs. 6 settembre 2011 n. 149, il quale assegna specifico rilievo alle pronunce delle predette Sezioni di controllo della Corte prevedendo, da un lato l'obbligo per il sindaco o per il presidente della provincia di redigere una relazione di fine mandato, la quale deve contenere, tra le altre cose, gli eventuali rilievi della Corte dei conti (art. 4); dall'altro che l'accertamento di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria può condurre l'ente, a determinate condizioni, alla deliberazione del dissesto o allo scioglimento del consiglio (art. 6, comma 2 "Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco").

Da ultimo, il recente decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, rende ancora più incisiva detta funzione di controllo assegnata alle Sezioni regionali della Corte.

2. Nel merito.

L'esame della relazione sul rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2010 del comune di Castellaneta ha evidenziato le seguenti irregolarità/criticità:

a) ritardo nell'approvazione del rendiconto.

Il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2010, avvenuta in data 11/10/2011, ben oltre il termine del 30 aprile fissato dall'art. 151, co. 7 e dall'art. 227 co. 2, del TUEL è da considerarsi ragguardevole e non vi è alcuna giustificazione nelle controdeduzioni. Questa Sezione ha più volte ritenuto (v. pronunce n. 38 e 39 del 16 giugno 2010; n. 75 del 22 luglio 2010; n. 79 e 85 del 29/09/2010, n. 156 del 15/12/2010) che "la mancata approvazione del rendiconto nei termini previsti dal legislatore costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale nell'applicare correttamente la normativa e i principi contabili, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta il momento essenziale del processo di pianificazione e controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente". Inoltre, il rispetto dei termini normativamente previsti ai fini dell'approvazione del rendiconto costituisce una irregolarità in grado di dispiegare effetti anche negli altri esercizi, compromettendo la sana gestione finanziaria dell'Ente in quanto non consente un'efficace e corretta programmazione dell'attività dell'Ente. Tra l'altro, il sopra citato decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012 all'art. 3, comma 1 lettera l) (che aggiunge al comma 2 dell'articolo 227 del TUEL, il comma 2-bis), equipara la mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo

alla mancata approvazione del bilancio di previsione nel termine di legge, con conseguente applicazione della procedura di scioglimento prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del TUEL;



b) disallineamento tra il conto del tesoriere e le scritture contabili dell'Ente.

La discordanza tra il conto del tesoriere e le scritture contabili dell'Ente, per un importo pari ad € 31.793,12, dovuta al ritardo nella regolarizzazione dei pignoramenti, si pone in contrasto con il postulato dell'attendibilità dell'informazione di bilancio e con il principio di sana gestione finanziaria. La parificazione delle scritture della contabilità finanziaria con i conti degli agenti contabili rappresenta un'operazione indispensabile per la rendicontazione generale della gestione. In base al Principio contabile n. 2 "nel caso di pagamenti effettuati direttamente dal Tesoriere a seguito di procedure esecutive, l'ente deve immediatamente provvedere al riconoscimento e finanziamento del debito e alla regolarizzazione del pagamento avvenuto" (punto 95). Pertanto la notifica di provvedimenti del giudice dell'esecuzione concernenti l'assegnazione di somme pignorate presso la Tesoreria dell'Ente avrebbe dovuto comportare l'immediata emissione di mandati per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati. Il ritardo con cui si è provveduto all'emissione dei mandati (di regolarizzazione) è fonte di preoccupazione e possibile causa di responsabilità amministrativa in capo ad amministratori e funzionari che omettendo di occuparsi sollecitamente dei dovuti pagamenti determinano un maggior onere per le finanze comunali sotto forma di interessi e spese legali per procedure esecutive. Inoltre, il risultato d'amministrazione alla presenza di pagamenti eseguiti forzatamente dal tesoriere, come nel caso di specie, deve essere determinato assumendo il risultato di cassa risultante dalle scritture contabili aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Sul punto, la Sezione prende, tuttavia, atto della dichiarazione presentata in sede di adunanza dal responsabile di ragioneria, secondo cui nel caso di specie trattasi di pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere a fine esercizio e non regolarizzabili entro la fine dello stesso anno finanziario (per evidenti ragioni di chiusura anticipata dei dati contabili), i cui mandati emessi per la regolarizzazione nell'esercizio successivo non sono stati accettati dal Tesoriere;

c) debiti fuori bilancio di rilevante ammontare e assunti in violazione delle regole giuscontabili.

I debiti fuori bilancio ammontano ad euro 1.119.884,49, di cui in particolare euro 279.752,71 sono relativi a spese illegittimamente ordinate per la fornitura di beni e servizi (lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del TUEL).

Tra i parametri obiettivi dei comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, infatti, vi è il rapporto tra i debiti fuori bilancio sulle entrate correnti, che per il Comune in esame ammonta al 8,64%, superando il limite dell'1% previsto dalla legge, *sì da poter creare rischi per gli equilibri di bilancio.*

Inoltre, l'istruttoria sulle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio evidenzia le seguenti illegittimità:

i) *in primis*, risulta inadempito, per due deliberazioni su tre, il preciso obbligo di legge imposto dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo cui gli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio vanno inviati, quale *notitia damni*, alla competente Procura regionale della Corte dei conti; tale trasmissione è stata effettuata, difatti, solo per la delibera n. 1/2010, mentre risulta omessa per le altre due, in particolare per la 35 e la n. 51/2010, nonostante: - il chiaro dettato normativo, che il Consiglio comunale e gli organi tecnici ben conoscevano (o che avrebbero dovuto conoscere), avendo già inviato la prima deliberazione di

riconoscimento; - nella relazione del parere dei revisori relativo alla deliberazione n. 35/2010 fosse contenuto l'espresso invito ad inviare l'atto di riconoscimento alla Procura contabile (pag. 4 del parere del 30.9.2010); - la deliberazione n. 51/2010 riportasse nell'ultimo punto del dispositivo la determinazione di inviare l'atto *de quo* alla Corte dei conti (sia pure, impropriamente, alla Sezione giurisdizionale). Si prende atto che i predetti provvedimenti, a seguito di specifico invito del magistrato istruttore, sono poi stati inviati alla competente Procura contabile in data 28.11.2012;

ii) in secondo luogo, i debiti relativi alla lettera a) dell'art. 1 del predetto art. 194 del TUEL, evidenziano la presenza di un ingente contenzioso dell'Ente stesso. In particolare, dall'esame delle delibere n. 35 e 51/2010 emerge che gran parte delle sentenze e dei decreti ingiuntivi e dei pignoramenti oggetto di riconoscimento hanno comunque riguardato controversie relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori senza impegno di spesa (ad es.: lavori di somma urgenza, spettacoli, lavaggio autobus, manutenzione scuolabus o automezzi comunali, lavori di manutenzione, fornitura climatizzatori, fornitura e trasporto acqua, servizio copiisteria, ecc.), per i quali non si era addivenuto nemmeno alla previa procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. In sostanza, non solo il Comune ha illegittimamente ordinato lavori, beni e servizi al di fuori del modello giuscontabile, ma ha successivamente evitato - e la cosa è particolarmente grave - di attivare la procedura di cui all'articolo 194, comma 1 lettera e) del TUEL, costringendo i fornitori ad avviare procedimenti giudiziari - con esito per loro favorevole - oltremodo dannosi per le finanze dell'Ente, in quanto hanno determinato aggravii di spese e di interessi, presumibilmente forieri di danno erariale;

iii) dalle delibere n. 35 e 51/2010 non emerge l'accertamento, da parte del Consiglio:

- delle eventuali responsabilità in ordine all'insorgenza della controversia, specie nei casi suddetti relativi all'acquisizione di beni e servizi in violazione delle regole giuscontabili, in cui l'attivazione *ante causam* del procedimento di riconduzione all'unità del bilancio ex art. 194 TUEL quantomeno avrebbe evitato aggravii di spese legali ed interessi;

- delle cause che avevano impedito *ab initio* di attivare la normale procedura di spesa prevista dall'art. 183 o dall'art. 191, comma 3 del TUEL (che consente la regolarizzazione, entro trenta giorni, dei lavori o dei servizi e forniture pubblici ordinati in via di somma urgenza). Ogni volta che un ente si trova in presenza di una spesa effettuata al di fuori delle ordinarie procedure di spesa disciplinate dal TUEL, il Consiglio comunale può procedere al riconoscimento ai sensi dell'art. 194, lett. e) solo in presenza di particolari ragioni che vanno evidenziate nella delibera e previo accertamento di eventuali responsabilità, anche al fine di evitare che si ripetano situazioni che denotano anomalie nella gestione contabile. Tale accertamento, come il mancato apprezzamento dei presupposti dell'utilità ed arricchimento per il Comune, integrano presupposti di legittimità del provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art. 194, lett. e), unitamente al generale obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241/90, obbligo che negli atti *de quibus* deve essere inteso in senso rafforzato, in quanto si tratta di ricondurre all'unità del bilancio spese formatesi illegittimamente.

Conseguentemente, nel prendere favorevolmente atto delle recenti direttive emanate dal segretario generale finalizzate al rispetto delle regole di disciplina della materia *de qua*, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dell'Organo rappresentativo comunale sulla necessità di:

- ricondurre il procedimento di formazione della spesa nell'alveo della legalità, adottando idonee misure correttive, suggerite peraltro anche dal segretario nelle ridette note allegate alla risposta istruttoria del sindaco

del 5.12.2012;

- di adoperarsi con idonee misure organizzative onde rimuovere le cause che originariamente determinano l'insorgenza del contenzioso a carico dell'amministrazione;

- di accertare - anche per il pregresso - le eventuali responsabilità connesse all'insorgenza della cause concluse con sentenze di condanna dell'Amministrazione al pagamento di beni e servizi illegittimamente acquisiti e non regolarizzati.

3. Le considerazioni che precedono impongono a questa Sezione, nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 1 comma 166 e ss. della l. n. 266 del 2005 e dall'art. 148 *bis* del TUEL di emettere specifica pronuncia e di trasmetterla al Presidente del Consiglio comunale di Castellaneta, affinché ne dia urgente e compiuta comunicazione al predetto Consiglio per la piena conoscenza e la conseguente adozione delle necessarie misure correttive, nonché al Sindaco e all'Organo di revisione contabile dell'Ente.

P. Q. M.

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, visto l'art. 148-*bis* del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1-bis del d.l. n. 174 del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, emette pronuncia di irregolarità nei confronti dell'Amministrazione comunale di Castellaneta in relazione ai seguenti punti relativi al rendiconto dell'esercizio 2010:

- 1) ritardo nell'approvazione del rendiconto.
- 2) disallineamento tra il conto del tesoriere e le scritture contabili dell'Ente;
- 3) debiti fuori bilancio di consistente importo e assunti in violazione delle regole giuscontabili.

Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura del dirigente del Servizio di supporto di questa Sezione, al Presidente del

Consiglio comunale di Castellaneta, con invito al detto Presidente di portarla all'attenzione al Consiglio comunale affinché vengano adottate le necessarie misure correttive, come previsto dal ripetuto art. 1, comma 166 e ss. della Legge n. 266 del 2005 e dall'art. 148-*bis* del TUEL.

Dispone, altresì, che copia della stessa sia trasmessa al Sindaco e all'Organo di revisione dei conti del comune di Castellaneta.

Le determinazioni che saranno adottate dovranno essere sollecitamente comunicate a questa Sezione per quanto di ulteriore competenza.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio dell'11 dicembre 2012.

Il relatore
F.to Marcello Iacubino

Il Presidente
F.to Raffaele Del Grosso

Depositata in segreteria il 14 febbraio 2013
Il Direttore della segreteria
F.to Marialuce Sciannameo

IL PRESIDENTE

f.to Carlo NARDULLI

Timbro

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Eugenio DE CARLO

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal 16 APR 2013 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 267/00. addì 16 APR 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Eugenio DE CARLO

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☐ è stata trasmessa in copia alla Prefettura in data _____ (Art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/00);

• è esecutiva il 16 APR 2013 perché:

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ;

☒ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 – comma 4° - D. Lgs 267/00)

• è composta da n. _____ allegati.

addì 16 APR 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Eugenio DE CARLO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellaneta, li 16 APR 2013

Timbro

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Eugenio DE CARLO